



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA GENOVA

SEZIONE TECNICA

ORDINANZA N° 117 /2009

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

- VISTI gli articoli 17, 30 e 81 il Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 relativo al Regolamento d'Esecuzione (Parte Marittima);
- VISTA la Legge n. 84/94 in data 28 Gennaio 1994, "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la propria ordinanza n. 74/81;
- RITENUTO di disciplinare, nell'ambito della Giurisdizione del Circondario Marittimo di Genova, l'esecuzione di manifestazioni/dimostrazioni sportive, folkloristiche, o di altro genere, nonché l'esecuzione di lavori in mare, al fine di tutelare la sicurezza delle persone e della navigazione;

ORDINA

Articolo 1

- 1) L'esecuzione di manifestazioni/dimostrazioni sportive, folkloristiche, o di altro genere, nonché l'esecuzione di lavori in mare, è soggetta ad autorizzazione di questa Capitaneria di Porto.
- 2) Per ottenere l'autorizzazione i soggetti interessati all'esecuzione di dette attività devono presentare, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data d'esecuzione, istanza in bollo alla Sezione Tecnica di questa Capitaneria di Porto, specificando in essa:
 - il tipo di attività da eseguirsi, il numero dei partecipanti nel caso di manifestazioni/dimostrazioni;
 - il giorno e l'orario di inizio e previsto termine;
 - i mezzi navali impiegati nell'esecuzione dei lavori o di assistenza alle manifestazioni/dimostrazioni sportive, folkloristiche, o di altro genere;
 - la località, segnando in modo chiaro su carta nautica o su planimetria da allegare alla domanda, la zona interessata.
- 3) Il soggetto richiedente assume piena responsabilità civile per ogni fatto causato per e durante l'attività, rimanendo questa Autorità Marittima manlevata da qualsiasi onere e responsabilità al riguardo.

- 4) Il soggetto richiedente deve osservare tutte le prescrizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata, nonché quelle previste dalle norme vigenti.
- 5) Nell'area interessata sono vietate tutte le altre attività che possano creare pericolo/intralcio allo svolgimento di quanto autorizzato.
- 6) Le manifestazioni/dimostrazioni con unità a motore devono svolgersi a distanza superiore ai mt. 500 dalla costa, salvo espressa deroga di questa Autorità Marittima.
- 7) Le manifestazioni/dimostrazioni di nuoto, le regate per natanti a remi, natanti a vela con superficie velica in opera non superiore a 4 mq, wind-surf, kite-surf, devono svolgersi a distanza non superiore a 500 mt. dalla costa, salvo espressa deroga di questa Autorità Marittima.

Articolo 2

La violazione della presente ordinanza è sanzionata ai sensi degli artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione e dell'art. 53 del D. L.vo 171/05.

GENOVA 15/03/2009

IL COMANDANTE
Ammiraglio Ispettore (CP) Ferdinando LOLLI

IL COMANDANTE IN II^
C.V. (CP) Luciano RIZZOLANO